



Notaio  
Marco Paladini

REPERTORIO N.33.850

RACCOLTA N. 19.258

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio, in Sassocorvaro Auditore, frazione Mercatale, via Eugenio Montale n. 24, alle ore diciassette e quarantasette.

Avanti a me dott. MARCO PALADINI, Notaio iscritto al collegio notarile di Pesaro e Urbino, per la sede di Sassocorvaro frazione Mercatale via Eugenio Montale n.24

SI E' COSTITUITA

SIMONCELLI FRANCESCA nata a Urbino il 5 aprile 1974, residente a Urbino in località Schieti via Venezia n. 2 Codice Fiscale SMN FNC 74D45 L500L;

quale Presidente dell'Associazione "OASI DELLA PACE DI SANTA RITA" con sede in Sassocorvaro Auditore, in località Fontanelle, Via Aldo Moro n.2 codice fiscale n. 91023340416, costituita in data 28 novembre 2012 con atto a mio rogito Notaio Marco Paladini di Urbino repertorio n. 23.124 raccolta n. 11.570 registrato a Urbino il 21 dicembre 2012 al n. 3790 Serie 1T, iscritta presso il Registro Regionale APS - seconda sezione con decreto n. 7 IGR del 17 febbraio 2014, domiciliata per la carica presso la sede della associazione; munita di ogni più idoneo potere per quest'atto in virtù dello statuto sociale;

della cui identità personale io Notaio sono certo, essendome ne accertato nei modi previsti dalla legge.

La medesima agendo nella predetta qualità mi dichiara che è qui riunita innanzi a me Notaio l'assemblea della predetta associazione "OASI DELLA PACE DI SANTA RITA" convocata, per questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica dello statuto dell'associazione per adeguamento ai fini dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

E invita me Notaio a far constare da pubblico atto le risultanze dell'assemblea medesima.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto sociale, la Presidente dell'Associazione signora SIMONCELLI FRANCESCA la quale

c o n s t a t a t a

- la presenza degli associati signori:

- essa signora SIMONCELLI FRANCESCA sopra generalizzata;

- SALUCCI DIONIGIA nata a Montecopiolo il 9 ottobre 1950, residente a Sassocorvaro Auditore, Località Mercatale in via Dei Ciliegi n.1 Codice Fiscale SLC DNG 50R49 F478N;

- IVONI CALLISTO nato a Sassocorvaro l'8 marzo 1947 residente a Sassocorvaro Auditore, Località Mercatale in via Dei Ci-

Registrato  
in URBINO  
il 15/06/2021  
al n° 1284  
serie 1T

liegi n.1 Codice Fiscale VNI CLS 47C08 I459T;

- IVONI CLAUDIO nato a Sassocorvaro il 4 agosto 1971 residente a Sassocorvaro Auditore Località Mercatale in via Eugenio Montale n.5 Codice Fiscale VNI CLD 71M04 I459J;

- FALCONI ROBERTO, nato a Sassocorvaro il 5 luglio 1993, residente a Sassocorvaro Auditore in via Crescentini n.46 Codice Fiscale FLC RRT 93L05 I459B;

- FALCONI RICCARDO nato a Sassocorvaro il 3 luglio 1987, residente a Sassocorvaro Auditore in via Crescentini n.46 Codice Fiscale FLC RCR 87L03 I459S;

- BARTOLINI ANDREA nato a Urbino il 21 settembre 1972, residente a Urbino in località Schieti, via Venezia n. 2 Codice Fiscale BRT NDR 72P21 L500N; per delega consegnata alla signora SIMONCELLI FRANCESCA;

che gli associati presenti rappresentano la maggioranza degli associati dell'associazione OASI DELLA PACE DI SANTA RITA;

- che sono presenti per il Consiglio Direttivo :

- SIMONCELLI FRANCESCA sopra generalizzata, quale Presidente del Consiglio Direttivo;

- IVONI CLAUDIO sopra generalizzato, quale Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;

- SALUCCI DIONIGIA sopra generalizzata, quale consigliere;

- FALCONI ROBERTO, sopra generalizzato, quale consigliere;

- FALCONI RICCARDO sopra generalizzato, quale consigliere;

- IVONI CALLISTO sopra generalizzato, quale consigliere;

- che la delega sarà conservata nella sede dell'associazione;

- che tutti i presenti si dichiarano edotti sull' argomento posto all'ordine del giorno.

#### TANTO CONSTATATO

Dichiara la presente assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sull' argomento posto all'ordine del giorno e apre la discussione sul medesimo.

Il Presidente informa l'assemblea della necessità di modificare lo statuto dell'associazione per meglio venire incontro alle richieste della Regione Marche per poter iscrivere l'associazione "OASI DELLA PACE DI SANTA RITA" nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il presidente signora SIMONCELLI FRANCESCA dichiara che a decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "OASI DELLA PACE di SANTA RITA APS".

Il presidente propone dunque di modificare in tal modo gli articoli 1,2,3 e 4 dello statuto sociale :

"Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata "OASI DELLA PACE di SANTA RITA", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di SASSOCORVARO AUDITORE. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di SASSOCORVARO AUDITORE non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "OASI DELLA PACE di SANTA RITA APS".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica, di orientamento cattolico religioso, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione non ha scopi di lucro, non può distribuire utili e si fonda sul volontariato dei componenti la struttura direttiva.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità religiose, di solidarietà sociale, umanitarie e morali, attraverso il

sostegno e la promozione della cultura della religione cattolica nel mondo giovanile e non, con espresso riferimento e vocazione alla vita e alle opere di Santa Rita.

L'Associazione pone come valore imprescindibile a fondamento del proprio operato la religione cattolica e ritiene prioritarie rispetto ad altri obiettivi le seguenti azioni:

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione legati alla religione cattolica attraverso l'obiettivo della preghiera collettiva permanente, attraverso **cenacoli** di preghiera che si svolgeranno regolarmente il giorno 22 di ciascun mese;

- ampliare la conoscenza della cultura della religione cattolica, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;

- porsi come punto di riferimento per quanti svantaggiati o portatori di handicap possano trovare nella religione cattolica un sollievo al proprio disagio;

- sostenere sia psicologicamente che economicamente tutte le persone che si trovino in difficoltà, effettuare **adozioni** a distanza e quant'altro necessario a rappresentare nei fatti il credo della religione cattolica;

- ogni altra azione tesa a favorire il diffondersi della religione cattolica.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, quali:

- attività ricettive: gruppi di preghiera, funzioni religiose, accoglienza morale e spirituale delle persone bisognose, organizzazione di manifestazioni religiose;

- attività editoriale: pubblicazione di un notiziario di carattere religioso, pubblicazione delle testimonianze dei fedeli raccolte sotto forma di libro e quant'altro necessario e strumentale al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

L'Associazione intende collaborare attivamente con tutte le iniziative di carattere religioso promosse da Enti, Istituzioni e Associazioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione per loro qualificazione, non siano imposte per legge o siano motivate ed effettuate a favore di altre associazioni non **lucrative** di pari utilità. In particolare in quanto sono da considerarsi in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione, non sono consentite: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti

che effettuano erogazioni liberali favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

È fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo, di cui all'art. 3 co. 190 Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art.4 - Attività

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l'Associazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

- svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, purché provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai **sovventori**, in concomitanza di celebrazioni, **ricorrenze** o feste religiose;
- promuovere ed organizzare iniziative, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi promozionali per favorire una collaborazione tra l'Associazione, gli enti e le istituzioni pubbliche o private, gli enti ed associazioni operanti in ambito religioso;
- dare massima diffusione mediante ogni mezzo di informazione alle iniziative di cui sopra promosse dall'Associazione.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e

dei successivi decreti attuativi dello stesso.".

Dà quindi lettura dello statuto dell'associazione quale risulterebbe a seguito delle soprassumende modifiche, e invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti delibera:

1) di modificare lo Statuto dell'associazione per meglio venire incontro alle richieste della Regione Marche per poter iscrivere l'associazione "OASI DELLA PACE DI SANTA RITA" nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

2) di approvare che a decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale;

3) di approvare che dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "OASI DELLA PACE di SANTA RITA APS";

4) di modificare in tal modo gli articoli 1,2,3 e 4 dello statuto sociale :

"Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata "OASI DELLA PACE di SANTA RITA", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di SASSOCORVARO AUDITORE. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di SASSOCORVARO AUDITORE non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "OASI DELLA PACE di SANTA RITA APS".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni

al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

#### Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica, di orientamento cattolico religioso, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione non ha scopi di lucro, non può distribuire utili e si fonda sul volontariato dei componenti la struttura direttiva.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità religiose, di solidarietà sociale, umanitarie e morali, attraverso il sostegno e la promozione della cultura della religione cattolica nel mondo giovanile e non, con espresso riferimento e vocazione alla vita e alle opere di Santa Rita.

L'Associazione pone come valore imprescindibile a fondamento del proprio operato la religione cattolica e ritiene prioritarie rispetto ad altri obiettivi le seguenti azioni:

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione legati alla religione cattolica attraverso l'obiettivo della preghiera collettiva permanente, attraverso **cenacoli** di preghiera che si svolgeranno regolarmente il giorno 22 di ciascun mese;

- ampliare la conoscenza della cultura della religione cattolica, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;

- porsi come punto di riferimento per quanti svantaggiati o portatori di handicap possano trovare nella religione cattolica un sollievo al proprio disagio;

- sostenere sia psicologicamente che economicamente tutte le persone che si trovino in difficoltà, effettuare **adozioni** a distanza e quant'altro necessario a rappresentare nei fatti il credo della religione cattolica;

- ogni altra azione tesa a favorire il diffondersi della religione cattolica.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, quali:

- attività ricettive: gruppi di preghiera, funzioni religiose, accoglienza morale e spirituale delle persone bisognose, organizzazione di manifestazioni religiose;

- attività editoriale: pubblicazione di un notiziario di carattere religioso, pubblicazione delle testimonianze dei fedeli raccolte sotto forma di libro e quant'altro necessario e strumentale al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

L'Associazione intende collaborare attivamente con tutte le iniziative di carattere religioso promosse da Enti, Istituzioni e Associazioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione per loro qualificazione, non siano imposte per legge o siano motivate ed effettuate a favore di altre associazioni non **lucrative** di pari utilità. In particolare in quanto sono da considerarsi in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione, non sono consentite: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

È fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo, di cui all'art. 3 co. 190 Legge **23.12.1996** n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art.4 - Attività

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l'Associazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

- svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, **purché** provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai **sovventori**, in concomitanza di



celebrazioni, **ricorrenze** o feste religiose;

- promuovere ed organizzare iniziative, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi promozionali per favorire una collaborazione tra l'Associazione, gli enti e le istituzioni pubbliche o private, gli enti ed associazioni operanti in ambito religioso;

- dare massima diffusione mediante ogni mezzo di informazione alle iniziative di cui sopra promosse dall'Associazione.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso."

5) Di approvare articolo per articolo il nuovo statuto sociale che previa sottoscrizione della parte e di me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Null'altro essendovi a deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore diciotto e quaranta. Le spese del presente atto sono a carico della associazione.

La parte esonera il Notaio rogante dalla lettura di quanto allegato.

Ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 85 comma 5 del Codice del Terzo Settore il presente atto è esente da imposte di bollo e di Registro.

Di questo atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su fogli tre per facciate dieci ho dato lettura, alla parte che lo approva e con Me Notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e cinquanta

Firmato Simoncelli Francesca

Firmato Notaio Marco Paladini segue sigillo

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "OASI DELLA PACE di SANTA RITA"

#### Titolo I

#### Costituzione e scopi

##### Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata "OASI DELLA PACE di SANTA RITA", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di SASSOCORVARO AUDITORE. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di SASSOCORVARO AUDITORE non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

##### Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "OASI DELLA PACE di SANTA RITA APS".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

##### Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica, di orientamento cattolico religioso, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione non ha scopi di lucro, non può distribuire utili e si fonda sul volontariato dei componenti la struttura direttiva.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità religiose, di solidarietà sociale, **umanitarie** e morali, attraverso il sostegno e la promozione della cultura della religione cattolica nel mondo giovanile e non, con espresso riferimento e vocazione alla vita e alle opere di Santa Rita.

L'Associazione pone come valore imprescindibile a fondamento del proprio operato la religione cattolica e ritiene prioritarie rispetto ad altri obiettivi le seguenti azioni:

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione legati alla religione cattolica attraverso l'obiettivo della preghiera collettiva permanente, attraverso **cenacoli** di preghiera che si svolgeranno regolarmente il giorno 22 di ciascun mese;

- ampliare la conoscenza della cultura della religione cattolica, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;

- porsi come punto di riferimento per quanti svantaggiati o portatori di handicap possano trovare nella religione cattolica un sollievo al proprio disagio;

- sostenere sia psicologicamente che economicamente tutte le persone che si trovino in difficoltà, effettuare **adozioni** a distanza e quant'altro necessario a rappresentare nei fatti il credo della religione cattolica;

- ogni altra azione tesa a favorire il diffondersi della religione cattolica.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, quali:

- attività ricettive: gruppi di preghiera, funzioni religiose, accoglienza morale e spirituale delle persone bisognose, organizzazione di manifestazioni religiose;

- attività editoriale: pubblicazione di un notiziario di carattere religioso, pubblicazione delle testimonianze dei fedeli raccolte sotto forma di libro e quant'altro necessario e strumentale al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

L'Associazione intende collaborare attivamente con tutte le iniziative di carattere religioso promosse da Enti, Istituzioni e Associazioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione per loro qualificazione, non siano imposte per legge o siano motivate ed effettuate a favore di altre associazioni non **lucrative** di pari utilità.

In particolare in quanto sono da considerarsi in ogni caso

distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione, non sono consentite: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

È fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo, di cui all'art. 3 co. 190 Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art.4 - Attività

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l'Associazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

- svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, purché provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o feste religiose;
- promuovere ed organizzare iniziative, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi promozionali per favorire una collaborazione tra l'Associazione, gli enti e le istituzioni pubbliche o private, gli enti ed associazioni operanti in ambito religioso;
- dare massima diffusione mediante ogni mezzo di informazione alle iniziative di cui sopra promosse dall'Associazione.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti

stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## Titolo II

### Norme sul rapporto associativo

#### Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto alla prima seduta utile riunita in assemblea. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunque valido dal momento della sottoscrizione dell'ammissione a socio, che

verrà poi ratificata dal primo Consiglio Direttivo utile.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a)partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;  
b)essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;  
c)esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a)adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;  
b)rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;  
c)versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a)recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b)mancato pagamento della quota associativa, entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale o dalla iscrizione da socio. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a)comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b)persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

b)aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria,<sup>8</sup> entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### Titolo III

#### Norme sul volontariato

##### Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari

contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a)l'Assemblea dei soci;

b)Consiglio Direttivo;

c)il Presidente;

d)l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

e)l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato



mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire agli associati: o tramite affissione in bacheca nella sede sociale o email, o il sito internet dell'associazione almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo,

la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a)redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b)redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c)redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d)nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

e)decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

f)redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g)decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h)deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i)decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j)ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k)curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l)deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso

attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria

amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a)firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b)curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c)adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d)convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a)dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b)revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c)sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d)perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri,eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in

possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a)vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b)vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c)esercitare il controllo contabile;

d)esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e)attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f)partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3

(tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra

gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI



Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno

o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

#### Titolo VIII

#### Disposizioni finali

#### Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firmato Simoncelli Francesca

Firmato Notaio Marco Paladini segue sigillo